



## COMUNE DI ALBENGA

**Il tributo sui servizi indivisibili – TASI –**, componente dell'imposta unica comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria collettività.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti dall'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1,A/8 e A/9.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi vengono considerati titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e tenuti al pagamento del tributo; la quota di versamento dell'ammontare complessivo dell'imposta è pari al:

**90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale**

**10 per cento per l'occupante (se l'immobile non è adibito ad abitazione principale e pertinenze, eccetto le cat. catastali A/1,A/8 e A/9)**

### **Aliquote anno 2016**

**delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016**

**Modifica al Regolamento delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016**

Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>2,0 per mille</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,0 per mille</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.214/2011 e succ. modificazioni	<b>0,0 per mille</b>
Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4,C/5	<b>0,0 per mille</b>
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	<b>0,75 per mille</b>

L'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 dispone:

- al comma 10 la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in

cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- al comma 14 lett. a e d) l'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU e dalla TASI, ad eccezione tuttavia delle categorie di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), comprese le abitazioni degli inquilini, per la quota di loro spettanza. Resta invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore. Nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalità diverse, la TASI è dovuta da entrambi;

- al comma 14 lettera b) l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento del giudice, l'alloggio del militare, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti;

- al comma 54 la riduzione al 75 per cento dell'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art.13 del D.L.201/11.

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).**

Il **versamento**, in autoliquidazione, è effettuato in due rate:

- acconto entro il 16 giugno 2016

- saldo entro il 16 dicembre 2016

Il tributo deve essere versato utilizzando il **Mod. F24**, pagabile presso tutti gli sportelli Bancari e Postali e tramite gli agenti della riscossione, o l'apposito bollettino di c/c postale utilizzando i seguenti codici:

**3958 – TASI abitazione principale e relative pertinenze**

**3960 - TASI aree fabbricabili**

**3961 - TASI altri fabbricati**

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ALBENGA

**A 145**

Il tributo non è dovuto se l'importo complessivo annuo è inferiore ad Euro 5,00

**SUL SITO DELL'ENTE E' A DISPOSIZIONE LA PROCEDURA DI CALCOLO TASI**

Per quanto non indicato si rimanda alla Legge n.147/2013, al regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16.05.2014, successive modifiche ed integrazioni, ed alla delibera consiliare di determinazione delle aliquote n. 19 del 29.04.2016